

LEGGE REGIONALE 26 maggio 2021, n. 11

“Modifiche alle leggi regionali 12 aprile 2001, n. 11 (Norme sulla valutazione dell’impatto ambientale), 4 dicembre 2006, n. 33 (Norme per lo sviluppo dello sport per tutte e per tutti) e 30 aprile 1980, n. 34 (Norme per l’organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi ed altre manifestazioni e per l’adesione ad enti ed associazioni)”.

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA LA SEGUENTE LEGGE:

CAPO I

**Modifiche alla legge regionale 12 aprile 2001, n. 11
(Norme sulla valutazione dell’impatto ambientale)**

Art. 1

Modifica all’articolo 1 della l.r. 11/2001

1. Il comma 1 dell’articolo 1 della l.r. 11/2001, è sostituito dal seguente:

“1. La Regione Puglia, in attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa alla modifica della direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati e della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), stabilisce con la presente legge le disposizioni in materia di valutazione d’impatto ambientale.”.

Art. 2

Modifica all’articolo 4 della l.r. 11/2001

1. Il comma 8 bis dell’articolo 4 della l.r. 11/2001, è sostituito dal seguente:

“8 bis Per gli interventi di cui alla lettera B.2.g/5-bis la riduzione di cui al comma 8 si applica altresì per i progetti di interventi ricadenti anche parzialmente in:

- a) aree naturali protette e siti “rete natura 2000” (SIC e ZPS di cui alla direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminatura e della flora e della fauna selvatica e alla direttiva 70/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, relativa alla conservazione degli uccelli selvatici);
- b) beni paesaggistici e Ulteriori contesti paesaggistici (UCP) così come definiti e previsti dal Piano paesaggistico territoriale regionale (PPTR) approvato con deliberazione della Giunta regionale 21 aprile 2020, n. 574;
- c) zone agricole che gli strumenti urbanistici vigenti qualificano come di particolare pregio ovvero nelle quali sono espressamente inibiti interventi di trasformazione non direttamente connessi all’esercizio dell’attività agricola.”.

Art. 3**Integrazione all'articolo 4 della l.r. 11/2001**

1. Dopo la lettera e) del comma 12 dell'articolo 4 della l.r. 11/2001, è aggiunta la seguente:
"e bis) gli interventi di messa in sicurezza, di protezione delle superfici esposte tali da non comportare modifiche delle coste e i ripascimenti non strutturali e a carattere manutentivo di spiagge; gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, messa in sicurezza e adeguamento di strade esistenti; gli interventi riguardanti canali deviatori privi di regime idraulico permanente e opere di mitigazione del rischio idraulico con tempi di ritorno superiori a trent'anni."

Art. 4**Modifica all'articolo 28 della l.r. 11/2001**

1. Dopo il comma 6 bis dell'articolo 28 della l.r. 11/2001 è aggiunto il seguente:
"6 ter. I componenti del Comitato rimangono in carica per un periodo pari a due anni. L'eventuale proroga è concessa in base alla normativa in materia."

Art. 5**Modifica agli allegati A e B della l.r. n. 11/2001**

1. Nelle more di un complessivo adeguamento della normativa regionale in materia di valutazione d'impatto ambientale alla normativa statale, l'Allegato A e l'Allegato B con i relativi sottoelenchi della legge regionale 12 aprile 2001, n. 11 (Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale) sono sostituiti dagli allegati A e B e relativi sottoelenchi delle presenti disposizioni.
2. Salvo che il proponente non reiteri l'istanza di valutazione ambientale, sono archiviati i procedimenti avviati, non conclusi e in contrasto con le disposizioni di cui alla presente legge.
3. La presentazione dell'istanza di reiterazione di cui al comma 2 deve avvenire entro e non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, determinando il prosieguo del procedimento.

CAPO II**Modifica alla legge regionale 4 dicembre 2006, n. 33
(Norme per lo sviluppo dello sport per tutte e per tutti)****Art. 6****Modifica alla l.r. 33/2006**

1. Dopo l'articolo 6 bis della legge regionale 4 dicembre 2006, n. 33 (Norme per lo sviluppo dello sport per tutte e per tutti) è aggiunto il seguente:
"Art. 6 ter (Grandi eventi sportivi)
1. Sono considerati grandi eventi sportivi le manifestazioni che attribuiscono un titolo sportivo di livello extra regionale riconosciuto dalle federazioni di riferimento, ovvero nazionali e internazionali organizzate dalle federazioni riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano o dal Comitato

italiano paraolimpico, ovvero nazionali e internazionali con numero di edizioni realizzate non inferiore a venti e con un numero di partecipanti non inferiori a trecento, calcolati come singoli o come somma totale dei componenti di tutte le squadre in competizione.

2. L'eventuale finanziamento delle manifestazioni di cui al comma 1 è disposto in misura non superiore a euro 100 mila e in deroga all'articolo 6 bis, sulla base di deliberazione della Giunta regionale contenente le modalità di erogazione.".

Art. 7

Norma finanziaria

1. Per le finalità di cui all'articolo 6 ter della l.r. 33/2006, si provvede per l'esercizio finanziario 2021 con le risorse iscritte alla missione 6, programma 1, del bilancio regionale autonomo.

CAPO III

Modifica alla legge regionale 30 aprile 1980, n. 34

(Norme per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi ed altre manifestazioni e per l'adesione ad enti ed associazioni)

Art. 8

Modifica alla l.r. 34/1980

1. Dopo l'articolo 3 della legge regionale 30 aprile 1980, n. 34 (Norme per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi ed altre manifestazioni e per l'adesione ad enti ed associazioni) è aggiunto il seguente:

"Art. 3 bis

1. Al fine di far conoscere la Puglia nel mondo può essere concesso il patrocinio gratuito della regione Puglia ad atleti residenti, domiciliati o nati in Puglia, impegnati in competizioni sportive internazionali che attribuiscono un titolo riconosciuto dalle federazioni di riferimento.
2. La richiesta è inoltrata dall'interessato e alla concessione del patrocinio di cui al comma 1 è connesso l'obbligo di esporre in modo visibile sulla divisa e sull'eventuale mezzo di gara il logo della Regione Puglia per tutta la durata della manifestazione o per tutti gli appuntamenti e tappe che la compongono.
3. La richiesta del patrocinio per scopi diversi da quelli previsti dal presente articolo, ovvero l'uso difforme del logo o per fini diversi dalla pubblicizzazione della Puglia nell'ambito delle manifestazioni di cui al comma 1, comporta la revoca del patrocinio e il risarcimento del danno.".

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 53, comma 1, della legge regionale 12 maggio 2004, n° 7 "Statuto della Regione Puglia" ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 26 MAG. 2021

MICHELE EMILIANO



REGIONE PUGLIA

Allegato A - Interventi soggetti a V.I.A. obbligatoria	
Elenco A1 Progetti di competenza della Regione	A1. a) Recupero di suoli dal mare per una superficie che superi i 200 ha;
	Impianti chimici integrati, ossia impianti per la produzione su scala industriale, mediante processi di trasformazione chimica, di sostanze, in cui si trovano affiancate varie unità produttive funzionalmente connesse tra di loro: - per la fabbricazione di prodotti chimici inorganici di base (progetti non inclusi nell'Allegato II del D.Lgs. 152/2006); - per la fabbricazione di prodotti chimici inorganici di base (progetti non inclusi nell'Allegato II del D.Lgs. 152/2006);
	A1. b) - per la fabbricazione di fertilizzanti a base di fosforo, azoto, potassio (fertilizzanti semplici o composti) (progetti non inclusi nell'Allegato II del D.Lgs. 152/2006); - per la fabbricazione di prodotti di base fitosanitari e di biocidi; - per la fabbricazione di prodotti farmaceutici di base mediante procedimento chimico o biologico; - per la fabbricazione di esplosivi.
	A1. c) trattamento di prodotti intermedi e fabbricazione di prodotti chimici, per una capacità superiore alle 35.000 t/anno di materie prime lavorate;
	A1. d) produzione di pesticidi, prodotti farmaceutici, pitture e vernici, elastomeri e perossidi, per insediamenti produttivi di capacità superiore alle 35.00 t/anno di materie prime lavorate;
	A1. e) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi, mediante operazioni di cui all'allegato B, lettere D1, D5, D9, D10 e D11, ed all'allegato C, lettera R1, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
	A1. f) Dighe e altri impianti destinati a trattenere, regolare o accumulare le acque in modo durevole, ai fini non energetici, di altezza superiore a 10 m e/o di capacità superiore a 100.000 m3, con esclusione delle opere di confinamento fisico finalizzate alla messa in sicurezza dei siti inquinati.
	A1. g) Attività di coltivazione sulla terraferma delle sostanze minerali di miniera di cui all'art. 2, comma 2 del R.D. 29 luglio 1927, n. 1443.
	A1. h) Attività di coltivazione sulla terraferma degli idrocarburi liquidi e gassosi delle risorse geotermiche, con esclusione degli impianti geotermici pilota di cui all'articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, e successive modificazioni;



REGIONE PUGLIA

	A1. i)	Impianti di smaltimento di rifiuti mediante operazioni di iniezione in profondità, lagunaggio, scarico di rifiuti solidi nell'ambiente idrico, compreso il seppellimento nel sottosuolo marino, deposito permanente (operazioni di cui all'allegato B, lettere D3, D4, D6, D7 e D12, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152).
	A1. l)	Sistemi di ricarica artificiale delle acque freatiche in cui il volume annuale dell'acqua ricaricata sia pari o superiore a 10 milioni di metri cubi.
	A1. m)	Opere per il trasferimento di risorse idriche tra bacini imbriferi inteso a prevenire un'eventuale penuria di acqua, per un volume di acque trasferite superiore a 100 milioni di metri cubi all'anno. In tutti gli altri casi, opere per il trasferimento di risorse idriche tra bacini imbriferi con un'erogazione media pluriennale del bacino in questione superiore a 100 milioni di metri cubi all'anno. In tutti gli altri casi, opere per il trasferimento di risorse idriche tra bacini imbriferi con un'erogazione media pluriennale del bacino in questione superiore a 2.000 milioni di metri cubi all'anno e per un volume di acque trasferite superiore al 5% di detta erogazione. In entrambi i casi sono esclusi i trasferimenti di acqua potabile convogliata in tubazioni.
	A1. n)	Ogni modifica o estensione dei progetti elencati nel presente elenco A1, ove la modifica o l'estensione di per sé sono conformi agli eventuali limiti stabiliti nel presente elenco A1.
Elenco A2 Progetti di competenza della Provincia	A2. a)	Utilizzo non energetico di acque superficiali nei casi in cui al derivazione superi i 1.000 litri al secondo e di acque sotterranee ivi comprese acque minerali e termali, nei casi in cui la derivazione superi i 100 litri al secondo;
	A2. b)	Impianti industriali destinati: - alla fabbricazione di pasta per carta a partire dal legno o da altre materie fibrose; - alla fabbricazione di carta e cartoni con capacità di produzione superiore a 200 tonnellate al giorno.
	A2. c)	impianti per la concia del cuoio e del pellame qualora la capacità supera le 12 t di prodotto finito al giorno;
	A2. d)	Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità superiore a 100 t/giorno, mediante operazioni di incenerimento o di trattamento di cui all'allegato B, lettere D9, D10 e D11, ed allegato C, lettera R1, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.



REGIONE PUGLIA

	A2. e)	Impianti di smaltimento dei rifiuti non pericolosi mediante operazioni di raggruppamento o ricondizionamento preliminari e deposito preliminare, con capacità superiore a 200 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettere D13 e D14, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152).
	A2. f)	Discariche di rifiuti urbani non pericolosi con capacità complessiva superiore a 100.000 m3 (operazioni di cui all'allegato B, lettere D1 e D5, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152); discariche di rifiuti speciali non pericolosi (operazioni di cui all'allegato B, lettere D1 e D5, della parte quarta del decreto legislativo 152/2006), ad esclusione delle discariche per inerti con capacità complessiva sino a 100.000 m3.
	A2. g)	Impianti di smaltimento di rifiuti non pericolosi mediante operazioni di deposito preliminare, con capacità superiore a 150.000 m3 oppure con capacità superiore a 200 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettera D15, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152).
	A2. h)	Impianti di depurazione delle acque con potenzialità superiore a 100.000 abitanti equivalenti;
	A2. i)	Impianti per l'allevamento intensivo di pollame o di suini con più di: a) 85.000 posti per polli da ingrasso, 60.000 posti per galline; b) 3.000 posti per suini da produzione (di oltre 30 kg); c) 900 posti per scrofe
	A2. l)	Impianti destinati a ricavare metalli grezzi non ferrosi da minerali, nonché concentrati o materie prime secondarie attraverso procedimenti metallurgici, chimici o elettrolitici.
	A1. m)	Impianti eolici per la produzione di energia elettrica sulla terraferma con potenza complessiva superiore a 1 MW, qualora disposto all'esito della verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 19
	A2. n)	Ogni modifica o estensione dei progetti elencati nel presente elenco A2, ove la modifica o l'estensione di per sé sono conformi agli eventuali limiti stabiliti nel presente elenco A2.
Progetti di competenza del Comune	A3. a)	Cave e torbiere con più di 500 mila mc/anno di materiale estratto o di area interessata superiore a 20 ha;
	A3. b)	Strade urbane di scorrimento;



REGIONE PUGLIA

A3. c)	Ogni modifica o estensione dei progetti elencati nel presente elenco A3, ove la modifica o l'estensione di per sé sono conformi agli eventuali limiti stabiliti nel presente elenco A3.
---------------	---

Allegato B - Interventi soggetti alla verifica di assoggettabilità a V.I.A.		
Elenco B1 - Progetti di competenza della Regione	energetica ed	B1. a) agglomerazione industriale di carbon fossile e lignite;
		B1. b) impianti di superficie dell'industria di estrazione di carbon fossile e di minerali metallici nonché di scisti bituminose;
		B1. c) impianti di gassificazione e liquefazione del carbone.
	Infrastruttura	B1. d) opere costiere destinate a combattere l'erosione e lavori marittimi volti a modificare la costa, mediante la costruzione di dighe, moli ed altri lavori di difesa del mare;
	Altri progetti	B1. e) recupero di suoli dal mare per una superficie che supera i 10 ha;
		B1. f) trattamento di prodotti intermedi e fabbricazione di prodotti chimici, per una capacità superiore alle 10.000 t/anno di materie prime lavorate;
		B1. g) produzione di pesticidi, prodotti farmaceutici, pitture e vernici, elastomeri e perossidi, per insediamenti produttivi di capacità superiore alle 10.000 t/anno in materie prime lavorate;
		B1. h) depositi di fanghi diversi da quelli disciplinati dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con capacità superiore a 10.000 metri cubi;
		B1. i) parchi tematici di superficie superiore a 5 ettari;
		B1. l) progetti di cui all'Elenco A1, che servono esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo ed il collaudo di nuovi metodi o prodotti e che non sono utilizzati per più di due anni.
		B1. m) modifiche o estensioni di progetti di cui all'elenco A1 o all'elenco B1 già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente (modifica o estensione non inclusa nell'elenco A1).
	Progetti di competenza della Agricoltura	B2. a) cambiamento di uso di aree non coltivate, semi naturali o naturali per la loro coltivazione agraria intensiva con una superficie superiore a 10 ha;
		B2. b) iniziale forestazione di una superficie superiore a 20 ettari; deforestazione allo scopo di conversione di altri usi del suolo di una superficie superiore a 5 ettari;



REGIONE PUGLIA

	B2. c)	Impianti per l'allevamento intensivo di animali il cui numero complessivo di capi sia maggiore di quello derivante dal seguente rapporto: 40 quintali di peso vivo di animali per ettaro di terreno funzionalmente asservito all'allevamento. Sono comunque esclusi, indifferentemente dalla localizzazione, gli allevamenti con numero di animali inferiore o uguale a: 1.000 avicoli, 800 cunicoli, 120 posti per suini da produzione (di oltre 30 kg) o 45 posti per scrofe, 300 ovicaprini, 50 posti bovini;
	B2. d)	i progetti di gestione delle risorse idriche per l'agricoltura, compresi i progetti di irrigazione e di drenaggio delle terre, per una superficie superiore ai 300 ettari;
	B2. e)	Impianti di piscicoltura intensiva per superficie complessiva oltre i 5 ettari;
	B2. f)	progetti di ricomposizione fondiaria che interessano superficie superiore a 200 ha;
Industria energetica ed estrattiva	B2. g)	attività di ricerca sulla terraferma delle sostanze minerali di miniera di cui all'articolo 2, comma 2, del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, ivi comprese le risorse geotermiche con esclusione degli impianti geotermici pilota di cui all'articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, e successive modificazioni, incluse le relative attività minerarie;
	B2. h)	Impianti industriali non termici per la produzione di energia elettrica, vapore e acqua calda, con potenza complessiva superiore a 1 MW.
	B2. i)	impianti industriali per il trasporto del vapore e dell'acqua calda, che alimentano condotte con una lunghezza complessiva superiore ai 20 km;
	B2. l)	Impianti eolici per la produzione di energia elettrica sulla terraferma con potenza complessiva superiore a 1 MW;
	B2. m)	estrazione di sostanze minerali di miniera di cui all'articolo 2, comma 2, del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, mediante dragaggio marino e fluviale;
	B2. n)	Impianti per la produzione di energia idroelettrica con potenza nominale di concessione superiore a 100 kW e, per i soli impianti idroelettrici che rientrano nella casistica di cui all'articolo 166 del decreto 152/2006 ed all'articolo 4, punto 3.b, lettera i), del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 luglio 2012, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012, con potenza nominale di concessione superiore a 250 kW;
metalli e dei	B2. o)	impianti di arrostimento o sinterizzazione di minerali metalliferi che superino i 5.000 m ² di superficie impegnata o 50.000 m ³ di volume;
	B2. p)	impianti di produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o secondaria) compresa la relativa colata continua di capacità superiore a 2, 5 tonnellate all'ora;



REGIONE PUGLIA

	<p>impianti destinati alla trasformazione di metalli ferrosi mediante:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Laminazione a caldo con capacità superiore a 20 t di acciaio grezzo all'ora; - Forgiatura con magli la cui energia di impatto supera 50 KJ per maglio e allorché la potenza calorifica è superiore a 20 MW; - Applicazione di strati protettivi di metallo fuso con una capacità di trattamento superiore a 2t di acciaio grezzo all'ora;
B2. q)	<p>impianti destinati alla trasformazione di metalli ferrosi mediante:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Laminazione a caldo con capacità superiore a 20 t di acciaio grezzo all'ora; - Forgiatura con magli la cui energia di impatto supera 50 KJ per maglio e allorché la potenza calorifica è superiore a 20 MW; - Applicazione di strati protettivi di metallo fuso con una capacità di trattamento superiore a 2t di acciaio grezzo all'ora;
B2. r)	fonderie di metalli ferrosi con una capacità di produzione superiore a 20 t/giorno;
B2. s)	impianti di fusione e lega di metalli non ferrosi, compresi i prodotti di recupero (affinazione, formatura in fonderia) con una capacità di fusione superiore a 10 t per il piombo e il cadmio o a 50 t per tutti gli altri metalli al giorno;
B2. t)	impianti per il trattamento di superfici di metalli e materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici qualora le vasche destinate al trattamento abbiano volume superiore a 30 mc;
B2. u)	impianti di costruzione e montaggio di auto e motoveicoli e costruzioni dei relativi motori; impianti per la costruzione e riparazione di aeromobili; costruzione di materiale ferroviario e rotabile che superino 10.000 m2 di superficie impegnata o 50.000 m3 di volume;
B2. v)	cantieri navali di superficie complessiva superiore a 2 ha;
B2. z)	imbutitura di fondo con esplosivi che superino 5.000 m2 di superficie impegnata o 50.000 m3 di volume;
B2. aa)	cokerie (distillazione a secco di carbone);
B2. ab)	fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, in particolare tegole, mattoni, mattoni refrattari, piastrelle, gres o porcellane, con capacità di produzione di oltre 75 tonnellate al giorno e/o con capacità di forno superiore a 4 metri cubi e con densità di colata per forno superiore a 300 kg al metro cubo;
B2. ac)	impianti per la fusione di sostanze minerali, compresi quelli destinati alla produzione di fibre minerali, con capacità di fusione di oltre 20 tonnellate al giorno;
B2. ad)	impianti per la produzione di vetro compresi quelli destinati alla produzione di fibre di vetro, con capacità di fusione di oltre 20 tonnellate al giorno;
B2. ae)	impianti destinati alla produzione di clinker (cemento) in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 500 t/giorno oppure di calce viva in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 50 t/giorno o in altri tipi di forni aventi una capacità di produzione di oltre 50 t/giorno;



REGIONE PUGLIA

Industria dei prodotti alimentari	B2. af)	impianti per il trattamento e la trasformazione di materie prime animali (diverse dal latte) con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 75 t/giorno;
	B2. ag)	impianti per il trattamento e la trasformazione di materie prime vegetali con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 300 tonnellate al giorno su base trimestrale;
	B2. ah)	impianti per la fabbricazione di prodotti lattiero caseari con capacità di lavorazione superiore a 200 t/giorno su base annua;
	B2. ai)	impianti per la produzione di birra o malto con una capacità di produzione superiore a 500.000 hl/anno;
	B2. aj)	impianti per la produzione di dolci e sciroppi che superano 50.000 mc di volume;
	B2. am)	macelli aventi una capacità di produzione di carcasce superiore a 50 t/giorno e impianti per l'eliminazione o il recupero di carcasce e di residui di animali con una capacità di trattamento di oltre 10 t/giorno;
	B2. an)	impianti per la produzione di farina di pesce o di olio di pesce con capacità di lavorazione superiore a 50.000 q/anno di prodotto lavorato;
	B2. ao)	moltitura dei cereali, industria dei prodotti amidacei, industria dei prodotti alimentari per zootecnia che superino 5.000 m ² di superficie impegnata o 50.000 m ³ di volume;
	B2. ap)	zuccherifici, impianti per la produzione di lieviti con capacità di produzione o raffinazione superiore a 10.000 t/giorno di barbabietole;
	B2. aq)	impianti di fabbricazione di pannelli di fibre, pannelli di particelle e compensati di capacità superiore alle 50.000 t/anno di materie lavorate;
	B2. ar)	impianti per la produzione e la lavorazione di cellulosa, fabbricazione di carta e cartoni di capacità superiore a 50 tonnellate al giorno;
	B2. as)	impianti per il pretrattamento (operazioni quali il lavaggio, l'imbianchimento, la mercerizzazione) o la tintura di fibre tessili, di lana la cui capacità di trattamento supera le 10 tonnellate al giorno;
	B2. at)	impianti per la concia del cuoio e del pellame qualora la capacità superi le 3 tonnellate di prodotto finito al giorno.
gomma e delle	B2. au)	fabbricazione e trattamento di prodotti a base di elastomeri con almeno 25.000 t/anno di materie prime lavorate.



REGIONE PUGLIA

Progetti di Infrastrutture	B2. av)	derivazione di acque superficiali ed opere connesse che prevedano derivazioni superiori a 200 litri al secondo o di acque sotterranee che prevedano derivazioni superiori a 50 litri al secondo nonché le trivellazioni finalizzate alla ricerca per derivazioni di acque sotterranee superiori a 50 litri al secondo;
	B2. az)	strade extraurbane secondarie non comprese nell'allegato II-bis del D.Lgs. 152/2006 e strade urbane con lunghezza superiore a 1.500 metri non comprese nell'allegato III del D.Lgs. 152/2006;
	B2. ba)	linee ferroviarie a carattere regionale o locale;
	B2. bb)	opere di canalizzazione e di regolazione dei corsi d'acqua;
	B2. bc)	impianti di smaltimento di rifiuti urbani non pericolosi, mediante operazioni di incenerimento o di trattamento, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettere D2 e da D8 a D11, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152); impianti di smaltimento di rifiuti non pericolosi, mediante operazioni di raggruppamento o di ricondizionamento preliminari, con capacità massima complessiva superiore a 20 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettere D13 e D14 del decreto legislativo 152/2006);
	B2. bd)	impianti di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di incenerimento o di trattamento (operazioni di cui all'allegato B, lettere D2 e da D8 a D11, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);
	B2. be)	impianti di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi mediante operazioni di deposito preliminare con capacità massima superiore a 30.000 m3 oppure con capacità superiore a 40 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettera D15 della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);
	B2. bf)	discariche di rifiuti urbani non pericolosi con capacità complessiva inferiore ai 100.000 m3 (operazioni di cui all'allegato B, lettere D1 e D5, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);
	B2. bg)	impianti di depurazione delle acque con potenzialità superiore a 10.000 abitanti equivalenti.
	B2. bh)	impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi, mediante operazioni di cui all'allegato B, lettere D2, D8 e da D13 a D15, ed all'allegato C, lettere da R2 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;



REGIONE PUGLIA

Elenco B3 - Progetti di competenza del Comune	Progetti di Infrastrutture	Altri progetti	B2. b1)	Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
			B2. b1)	villaggi turistici di superficie superiore a 5 ha, centri residenziali turistici ed esercizi alberghieri con oltre 300 posti letto o volume edificato superiore a 25.000 mc., o che occupano una superficie superiore ai 20 ha, esclusi quelli ricadenti all'interno dei centri abitati;
			B2. bm)	piste permanenti per corse e prove di automobili, motociclette e altri veicoli a motore;
			B2. bn)	centri di raccolta, stoccaggio e rottamazione di rottami di ferro, autoveicoli e simili con superficie superiore a 1 ha;
			B2. bo)	banchi di prova per motori, turbine, reattori quando l'area impegnata supera i 500 mq.;
			B2. bp)	fabbricazione di fibre minerali artificiali che superano 5.000 mq. di superficie impegnata o 50.000 mc di volume;
			B2. bq)	fabbricazione, condizionamento, carico o messa in cartucce di esplosivi con almeno 25.000 tonnellate/anno di materie prime lavorate;
			B2. br)	stoccaggio di petrolio, prodotti petroliferi, petrolchimici e chimici pericolosi, a sensi della legge 29 maggio 1974, n. 256, e successive modificazioni, con capacità complessiva superiore a 1.000 m3;
			B2. bs)	terreni da campeggio e caravaning a carattere permanente con capacità superiore a 300 posti roulotte caravan o di superficie superiore a 5 ettari;
			B2. bt)	progetti di cui all'Elenco A2, che servono esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo ed il collaudo di nuovi metodi o prodotti e che non sono utilizzati per più di due anni.
			B2. bu)	modifiche o estensioni di progetti di cui all'elenco A2 o all'elenco B2 già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente (modifica o estensione non inclusa nell'elenco A2).
			B3. a)	progetti di sviluppo di zone industriali o produttive con una superficie interessata superiore ai 40 ettari;
			B3. b)	progetti di sviluppo di aree urbane, nuove o in estensione, interessanti superfici superiori ai 40 ettari; progetti di riassetto o sviluppo di aree urbane all'interno di aree urbane esistenti che interessano superfici superiori a 10 ettari; costruzione di centri commerciali di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 "Riforma della



REGIONE PUGLIA

Altri progetti		disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59"; parcheggi di uso pubblico con capacità superiori a 500 posti auto;
	B3. c)	piste da sci di lunghezza superiore a 1,5 km o che impegnano una superficie superiore a 5 ettari nonché impianti meccanici di risalita, escluse le sciovie e le monofuni a collegamento permanente aventi lunghezza inclinata non superiore a 500 metri, con portata oraria massima superiore a 1800 persone;
	B3. d)	sistemi di trasporto a guida vincolata (tramvie e metropolitane), funicolari o linee simili di tipo particolare, esclusivamente o principalmente adibite al trasporto di passeggeri;
	B3. e)	Cave e torbiere;
	B3. f)	impianti per il recupero o la distruzione di sostanze esplosive;
	B3. g)	stabilimenti di squartamento con capacità di produzione superiore a 50 tonnellate al giorno;
	B3. h)	progetti di cui all'Elenco A3, che servono esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo ed il collaudo di nuovi metodi o prodotti e che non sono utilizzati per più di due anni.
	B3. i)	modifiche o estensioni di progetti di cui all'elenco A3 o all'elenco B3 già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente (modifica o estensione non inclusa nell'elenco A3).